

L'età dei codici

“Pour établir le droit de propriété et le repos des familles”. Notaio e codice civile: un caso di studio nel Regno d'Italia napoleonico.

Stefano Solimano

Università Cattolica del Sacro Cuore

ORCID 0000-0003-0853-0754

Abstract – Questo saggio ha ad oggetto l'applicazione del diritto notarile napoleonico nel Regno d'Italia durante il periodo della dominazione francese. In particolare, è stato indagato l'adattamento al contesto italico della legge napoleonica del 25 Ventoso anno XI, realizzato tramite il Regolamento autoctono del 1806, destinato a colmare non poche lacune della legislazione transalpina. L'indagine ha poi riguardato il ruolo centrale assunto dai notai nell'ambito della disciplina normativa del divorzio per mutuo consenso, la quale fu applicata in modo molto rigoroso tanto in Francia quanto in Italia, nonché l'importanza assunta, nelle vicende processuali esaminate, dai molteplici formulari notarili circolanti.

This study deals with the application of Napoleonic notarial law in the Kingdom of Italy during the period of french domination. Specifically, it investigates the adaptation of the Napoleonic law of 25 Ventoso year XI to the italian context, realised through the native law of 1806, which is intended to fill many gaps in transalpine legislation. The investigation then concerns the central role assumed by notaries in the legal framework of divorce by mutual consent, which was applied in a very strict manner in both France and Italy, as well as the importance assumed by notarial forms in the court cases examined.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Leggi e formulari notarili d'età napoleonica – 3. La disciplina del divorzio per mutuo consenso – 4. La sentenza della Corte d'appello di Brescia del 1811. Un problema di formulari?

1. Premessa

Per il mondo latino l'Ottocento è senza dubbio l'età del *code civil*¹, un testo destinato ad essere applicato, imitato, preso a modello o ricreato in più di ottanta nazioni (oltre all'Italia, *exempli gratia*, il Belgio, la Svizzera francese ed italiana, la

¹ Sul *code civil* v. Halpérin 1992, Halpérin 1996, Caroni 1998; Solimano 1998; Cavanna, 2001/2007; Birocchi 2002, 555-575; Petronio 2000; Martin 2003, Cappellini, 2004, pp.

Romania, il Portogallo, la Bulgaria, tutti gli Stati del Sud America che si scuotono dal giogo ispanico²; fino ad arrivare in Louisiana, in Giappone con il progetto Boissonade³ e in Egitto con il *code mixte*). Certo, inizialmente il codice viene imposto con le armi in tutti quei territori destinati ad essere inglobati direttamente nell'*Empire* (come la Liguria, il Piemonte, Parma e Piacenza, la Toscana, l'Umbria e il Lazio) o negli Stati satelliti (il Regno d'Italia, il Regno di Napoli, il Principato di Lucca, Massa e Piombino e le Province Illiriche), suscitando il malumore di quei governanti e di quei tecnocrati (nella maggior parte di assoluta valentia), persuasi di poter adattare i modelli legislativi d'Oltralpe, il *code civil* in primis⁴. Talora Napoleone consente che le sue norme possano essere variate o sostituite: ciò avviene nel Regno italico con riferimento alla legislazione notarile, che è al centro nel nostro discorso.

Non è possibile, in questa sede, tratteggiare il contenuto delle disposizioni o rendere conto dello spirito del codice napoleonico, se non per cenni sintetici: esso rappresenta un'opera di compromesso, in quanto vengono conservati taluni principi dell'Ottantanove, destinati a fondersi con gli obiettivi di conservazione e di reazione, già presenti nella temperie del dopo Rivoluzione, che si possono cogliere soprattutto nell'ambito della disciplina dell'austero diritto di famiglia⁵. Quanto alla disciplina della proprietà e del contratto, è innegabile che essa rappresenti la parte del testo più innovativa e progressiva: il diritto di proprietà è costruito sul soggetto (si supera l'impianto reicentrico del dominio diviso, finemente tessuto dai giuristi medievali) ed è completamente defeudalizzato (a differenza del poco più tardo modello rivale, e cioè il codice civile austriaco del 1811)⁶. Si consideri, inoltre, che il contratto ha forza di legge tra le parti e che nel codice è accolto il principio del consenso traslativo⁷. In altri termini, il destinatario del *code civil* è il *père* Grandet di Balzac, il notevole che si è arricchito grazie alla vendita dei beni nazionali e che sostiene a spada tratta il regime napoleonico⁸. Nel corso del XIX secolo il codice si atteggia a icona del liberalissimo trionfante⁹: lo Stato si inchina, appunto, di fronte alla volontà dei paciscenti e del proprietario. Orbene, è ovvio che i tanti Grandet di Francia o d'Italia si avvalgono del ministero, della professionalità ed anche della discrezione del notaio di famiglia per gestire le loro fortune. L'aspetto più interessante è un altro, e cioè che Napoleone ha assegnato a quest'ultimo il compito di assistere Grandet nel

102-127; Halpérin 2003; Niort 2004, Grossi 2006, 19-42; Cazzetta 2011; Ferrante 2015, Solimano 2017, Solimano 2021.

2 Guzmán Brito 2000.

3 Soleil 2013, 1-19.

4 Cavanna 1996, 833-943.

5 Solimano 1998, 6-9; Solimano 2021, 19-42.

6 Grossi 1992, 453-456.

7 Artt. 1134 e 1138 del *code civil*.

8 Pace Gravina 2021, 353-356.

9 Halpérin 1996, 21-31.

momento in cui i figli decidono di sposarsi, dopo aver raggiunto la piena capacità matrimoniale (venticinque anni per i maschi e ventuno per le femmine)¹⁰. Il notaio riceve i molteplici e ripetuti atti rispettosi del figlio e della figlia da presentare al padre¹¹. E v'è di più: il legislatore affida al notaio un ruolo centrale nell'ambito del complicato ed estenuante procedimento di divorzio per mutuo consenso, all'interno del quale il mancato assenso dei genitori è preclusivo, come avremo modo di illustrare. *Tout se tient*, come direbbero i Francesi: durante l'Ottocento, in fin dei conti, il matrimonio è un affare economico tra famiglie.

2. Leggi e formulari notarili d'età napoleonica

Il *code civil* è ancora in gestazione quando viene promulgata la *loi* del 25 ventoso dell'anno XI¹². Si tratta di una legge particolarmente felice per il notariato latino d'età moderna, in quanto vi sono accolti principi che informano tuttora l'ordinamento notarile peninsulare, europeo ed extraeuropeo¹³. Contrariamente a quanto è avvenuto per la maggior parte della legislazione napoleonica, non si assiste ad una frattura con il *droit intermédiaire*: anzi, la normativa di Ventoso è un completamento e un perfezionamento del *Décret* entrato in vigore nell'autunno del 1791¹⁴. Le disposizioni iniziali, sulla scia di tale decreto, definiscono i notai «fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique»¹⁵. Istituiti a vita, essi «sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis» e debbono risiedere nella sede

10 Art. 154 del *code civil*.

11 Artt. 151-156 del *code civil*.

12 Mazzanti Pepe, Ancarani 1983; Di Renzo Villata 2009, 45-53; Sinisi 2012, 41-108; Salvi 2021, 749-751.

13 Sinisi 2012, 47.

14 Il Consigliere di Stato Réal, relatore del testo davanti al corpo legislativo, aveva evidenziato che «la majeure partie des dispositions que contient cette loi, et notamment toutes celles relatives aux tabellions des notaires, à la forme des actes, au dépôt et à la conservation des minutes, sont dictées par la sagesse, méritent d'être conservées, et se retrouveront dans le projet que nous vous présentons. Mais la même loi contient des dispositions nouvelles, bonnes peut-être, mêmes nécessaires dans les circonstances où la loi fut rendue; mais dont une expérience de plus de dix années a démontré la foiblesse, l'inconvenance ou l'inutilité: de ce nombre sont toutes celles relatives à la forme introduite pour le remplacement des notaires»: Réal 1803, 829-830.

15 *Loi du 25 ventôse an XI concernant le notariat* 1803, art. 1, 2. Ed ecco di seguito il testo decreto del 1791: «il sera établi dans tout le royaume, des fonctionnaires publics chargés de recevoir tous les actes qui sont actuellement du ressort des notaires royaux et autres, et de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes publics. Art. II. Ces fonctionnaires porteront le nom de *Notaires publics*; ils seront institués à vie, et ils ne pourront être destitués que pour cause de prévarication préalablement jugée» (*Décret général sur l'organisation du notariat* 1791, *Titre premier, Section II*, 3, corsivi nel testo). V. Sinisi 2012, 46.

fissata dal governo¹⁶. Il tribuno Jaubert, relatore davanti al Corpo legislativo il 25 ventoso, non esita a presentare tale legge come un «Code complet sur le notariat»¹⁷, concepito, secondo il Consigliere di Stato Réal, «pour établir sur des bases inébranlables le droit de propriété, la liberté civile et le repos des familles»¹⁸. Tale legislazione viene ampiamente innovata e perfezionata tre anni dopo nel Regno d'Italia. Napoleone concede che l'ordinamento francese possa essere adattato alla multiforme realtà di un territorio destinato ad espandersi nel tempo e che presenta molteplici differenze, proprio con riferimento al notariato. La commissione, all'interno della quale figura il milanese Francesco Maria Carcano¹⁹, sul quale torneremo, realizza un progetto pregevole, destinato per questo a essere applicato e imitato in tutta la Penisola, successivamente alla caduta del regime²⁰. Il ministro della giustizia Luosi si prodiga per preservare la maggior parte delle disposizioni autoctone, e incontra, *more solito*, la resistenza del granitico Abrial, vero e proprio Cerbero del legislatore francese a Milano²¹. In ogni caso, il Regolamento del 1806 colma non poche lacune del testo transalpino, come è stato notato unanimemente dalla storiografia²². Ispirandosi alla legislazione piemontese del 1770 e a quella della Lombardia austriaca del 1794²³, viene affrontata la questione, saltata *sicco pede* in quella di Ventoso, dell'accesso alla professione: è necessario avere seguito il corso degli studi prescritto dal piano di pubblica istruzione²⁴ e aver svolto un biennio di pratica presso un notaio. È previsto un esame scritto, in cui il candidato, valutato da quattro notai, è chiamato a redigere due o più contratti e un atto di ultima volontà e superare una prova orale sull'arte notarile²⁵. L'altra innovazione che va assolutamente segnalata concerne l'istituzione dell'archivio notarile, destinato ad accogliere gli atti dei notai che hanno cessato la loro funzione o che sono mancati, seguendo una prassi che in Lombardia risale al Seicento e che viene ufficializzata da Maria Teresa, presente in non pochi territori italiani d'antico regime²⁶.

Per quanto concerne i formulari, sulla importanza dei quali per l'*ars notariae* non è necessario soffermarsi qui, essi vengono riscritti seguendo il nuovo codice civile. In Francia, l'editoria libraria dei formulari e delle opere di commento alla legge di Ventoso ha un'impennata vertiginosa: notai, ma anche avvocati e

16 *Loi du 25 ventôse an XI concernant le notariat* 1803, 2-3.

17 Jaubert 1803, 845.

18 Réal 1803, 828.

19 Salvi 2013, 444.

20 Mazzanti Pepe 1983, 194-203; Sinisi 2012, 55; Sinisi 2020, 240.

21 V. Cavanna 1996, 702 ss.

22 Mazzanti Pepe 1983, 175-203; Sinisi 2012, 53-55.

23 Salvi 2021, 751.

24 Art. 14 del Regolamento.

25 Sinisi 2012, 55.

26 Sinisi 2012, 54.

magistrati, si contendono il campo fino alla metà del secolo²⁷. Persino gli impiegati dei grandi studi notarili si cimentano nella redazione delle nuove module, sollecitati invero dalle case editrici che hanno fiutato l'affare²⁸. Si tratta di opere che circolano immediatamente nell'Italia napoleonica e sono volte in lingua italiana: la traduzione dei testi giuridici d'Oltralpe rientra, infatti, nell'ambito della politica di *francisation juridique* realizzata dal ministro Giuseppe Luosi²⁹. Nel 1810 sono pubblicati a Milano i volumi di Ferrière adattati da Massé, notaio parigino che ha insegnato arte notarile all'*Académie de législation* (che in quest'ora storica lamenta, a ragione, la circostanza che il legislatore di Ventoso non si sia curato della preparazione del notaio)³⁰; nel 1812 il *Manuale del Notaro o istruzione in forma di dialogo* del notaio Goux di Agen³¹.

Non mancano, tuttavia, opere autoctone. Nel Regno d'Italia, ad esempio, il volume dell'avvocato Francesco Maria Carcano, uno dei membri della Commissione che ha realizzato il progetto del Regolamento, intitolato significativamente *Il Notajo istruito*, esce già nel 1806³², arricchito notevolmente nelle edizioni successive. L'editore Bettoni nel 1808 dà alle stampe la *Pratica degli atti notarili contemplati dal Codice Napoleone* redatto dal notaio bresciano Angelo Treccani Chinelli, destinato ad avere molto successo anche nel coevo Regno di Napoli³³.

3. La disciplina del divorzio per mutuo consenso

Il divorzio è senza dubbio l'istituto più controverso del *code civil*. Accolto nel 1792 all'interno dell'ordinamento rivoluzionario nella triplice forma del divorzio per cause legali, per mutuo consenso o per incompatibilità di umore e di carattere³⁴, viene liberalizzato nel 1794, nel momento della massima politicizzazione del diritto privato: per sciogliere il vincolo matrimoniale è sufficiente dichiarare di non convivere più con l'altro coniuge da almeno sei mesi³⁵. Nel periodo successivo alla caduta di Robespierre, che è momento di riflusso conservatore, ne

27 Hilaire 2013, 163-164.

28 Hilaire 2013, 164.

29 Solimano 2017, 31.

30 Massé 1810.

31 Goux 1812.

32 Carcano 1806. Del resto, Carcano stesso enfatizza la circostanza di essere stato membro della Commissione: «in ispecie poi ho procurato di rischiarare que' stabilimenti del Regolamento sul Notariato, il di cui giusto senso non è stato da molti inteso a dovere: ciò, che fui in grado di poter fare per la circostanza d'essere io stato altro degl'Individui di quella Commissione, che in esecuzione degli Ordini Superiori nello scorso 1805 presentò il suo Progetto, da cui per la massima parte fu desunto il suddetto Regolamento» (VII).

33 Treccani Chinelli 1808.

34 Lefebvre-Teillard 1996, 193-199.

35 Cavanna 2005, 445-448.

viene invocata ora l'abolizione, ora la conservazione³⁶. La stessa commissione napoleonica è dilacerata e raggiunge una soluzione di compromesso ammettendo lo scioglimento del matrimonio esclusivamente per una serie di cause legali. In seguito ad un acceso confronto, i Consiglieri di Stato, chiamati ad esaminare il progetto, decidono di accogliere anche il divorzio per mutuo consenso³⁷. La volontà di Napoleone di divorziare da Giuseppina c'entra ben poco, contrariamente a quanto riteneva una storiografia un po' datata. Non è affatto agevole liberarsi da questo istituto, poiché esso è pur sempre il prodotto più libertario della rivoluzione³⁸. Napoleone ama presentarsi, è un fatto incontestabile, come l'erede dell'Ottantanove. Nello stesso tempo gli appare chiaramente che il matrimonio va difeso e presidiato: è in gioco la «forte famiglia per il forte Stato»³⁹. È soprattutto siffatta preoccupazione a prevalere, se si analizzano congiuntamente i lavori preparatori e le disposizioni del codice: il divorzio è concesso a caro prezzo (l'espressione è di Treilhard), alla conclusione di un percorso defatigante, irto di cautele ostruzionistiche⁴⁰. Del resto, sono cinque anni che la maggior parte dei giuristi e della società civile implora la riforma del diritto di famiglia in una prospettiva conservatrice⁴¹.

Al termine dell'analisi delle disposizioni codicistiche ci si rende conto che per sciogliere consensualmente il matrimonio occorre essere molto più che determinati. Non solo è necessario che il marito abbia compiuto venticinque anni e ventuno la moglie (e quest'ultima non abbia superato i quarantacinque)⁴², che siano trascorsi due anni di matrimonio⁴³, e non più di venti⁴⁴, ma soprattutto occorre che essi ottengano l'autorizzazione dei rispettivi genitori (se premorti, gli avi: nell'ipotesi in cui siano già morti occorre produrre il certificato di morte, che non è impresa agevole per l'epoca)⁴⁵. Se il matrimonio si perfeziona esclusivamente con il loro consenso, appare scontato che si possa sciogliere con il loro intervento. Ed è qui che compare il notaio, o meglio i notai, in quanto sono chiamati a lavorare in coppia come i *missi dominici*⁴⁶. Essi attestano, innanzitutto, la sussistenza delle condizioni richieste dal codice per ottenere il divorzio per mutuo consenso; rogano le convenzioni imposte dagli artt. 279-280 in ordine all'inventario dei patrimoni, all'affidamento dei figli e alla dimora della moglie durante il procedimento di divorzio. Essi redigono i processi verbali degli atti compiuti dalle parti di fronte al

36 Solimano 1998, 23-24, 46, 91, 106, 268-276.

37 Solimano 2017, 56-57.

38 Solimano 1998, 275-276.

39 Cavanna 1994, 305.

40 Solimano 2017, 57-63.

41 Solimano 1998, 116.

42 Art. 275 e art. 277.

43 Art. 276.

44 Art. 277.

45 Art. 278.

46 Art. 281, art. 282, art. 283 e 284.

presidente, raccolgono le dichiarazioni rese da queste ultime, che devono essere rinnovate «ne' primi quindici giorni successivi di ciascun mese quarto, settimo, e decimo»⁴⁷. Ed ecco un *surplus* di lavoro per i notai: i coniugi sono tenuti «a riprodurre ogni volta la prova mediante atto pubblico, della perseveranza de' loro genitori o de' loro ascendenti nella prima determinazione»⁴⁸. Si comprende bene allora perché un avvocato veneziano definisca il divorzio per mutuo consenso «una strada tortuosa piena di sterpi e di spini»⁴⁹. Non si pensi, tuttavia, che i procedimenti di divorzio abbiano occupato molti notai della Penisola. Tra il 1806 e il 1814 nel Regno d'Italia abbiamo individuato quarantotto domande, che hanno impegnato poco meno di cento notai, soprattutto veneziani⁵⁰. I colleghi del Regno di Napoli sono stati richiesti con minor frequenza ancora, come emerge dal lavoro di Paola Mastroli⁵¹. Sono cinque le domande di divorzio per mutuo consenso avviate tra il 1809 e il 1815, una in Calabria e quattro a Napoli⁵². Per completezza, va aggiunto che nell'ora storica in Francia le richieste di divorzio hanno subito un brusco calo. Con riferimento alla realtà di Lione, ad esempio, si passa da una media di ottantaquattro divorzi all'anno del periodo 1792-1803, a sette, senza dubbio per effetto della restrittiva disciplina napoleonica⁵³.

4. La sentenza della Corte d'appello di Brescia del 1811. Un problema di formulari?

La giurisprudenza applica in maniera rigorosissima la normativa sul divorzio per mutuo consenso, tanto Oltralpe, quanto in Italia. Ogni omissione o imprecisione viene puntualmente sanzionata⁵⁴.

Nella primavera del 1811, la Corte di giustizia di Mantova non accoglie la domanda di divorzio presentata dai coniugi Manna⁵⁵. Agli occhi dei giudici mantovani, l'atto rogato dal notaio Invernizzi di Bergamo il 25 maggio 1809 è invalido, in quanto la madre vedova⁵⁶:

ha prestato il di lei assenso al figlio di poter passare al divorzio con la di lui moglie Teresa Tacconi ma non ha espressamente dichiarato che lo autorizzava a quest'atto

47 Art. 285.

48 Art. 285.

49 Raccolta dei giudizi 1808, 86-87.

50 Solimano 2017, 70 e 71-72.

51 Mastroli 2018

52 Mastroli 2018, 105-115.

53 Dessertine 1981, 90 e 95.

54 Solimano 2017, 69.

55 Corte di Giustizia del Mincio, Mantova 9 marzo 1811, Causa Manna e Tacconi, Archivio di Stato di Mantova, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 11.

56 *Ibidem*.

«Considerando che la legge esige questa autorizzazione come non un semplice nudo assenso ma come una solennità sostanziale e indispensabile del divorzio; considerando che basta la mancanza di uno solo degli estremi voluti dalla legge e di un estremo poi così essenziale e replicatamente da essa raccomandato», la domanda è rigettata⁵⁷. La sentenza viene confermata dalla Corte d'appello di Brescia e non passa inosservata⁵⁸. Gian Domenico Romagnosi sul suo *Giornale di Giurisprudenza universale* la evidenzia seccamente così⁵⁹:

Al divorzio per reciproco consenso è necessaria per gli articoli 278, 283 § 3 e 289 del Codice Napoleone l'autorizzazione dei genitori o ascendenti; e non basta la dichiarazione d'un semplice loro consenso (1811, Brescia)

A questo punto, appare interessante comprendere (o quantomeno tentare) quale ruolo abbiano assunto, nella vicenda, i molteplici formulari circolanti.

Partiamo da quelli francesi, iniziando dal *Parfait notaire* di Massé⁶⁰, tradotto dal francese a partire dal 1810, nel quale viene dato rilievo all'autorizzazione⁶¹:

Oggi, giorno, ... sono personalmente comparsi davanti i signori... e regi notai, residenti a... e qui sottoscritti
Il signor A (nome, cognome, ed abitazione del padre, o di padre e madre, ed altri ascendenti più prossimi del conjuge in mancanza de' suoi padri e madre. Il quale ha, o hanno, in vigore del presente atto, autorizzato per motivi a lui o a loro conosciuti il signor.... e la signora (nome, cognome, qualità e abitazione del conjuge chiedente il divorzio) loro figlio o figlia, o nipote maritato o maritata col signor ... o colla sig. (nome, cognome e qualità dell'altro conjuge che chiede il divorzio) a domandare il divorzio ed acconsentirvi.

Aujourd'hui est comparu devant M.es, tel et tel, notaires impériaux, résidans à soussignés.
M. A (prénoms, nom, qualité et demeure du père et mère, ou autres ascendans les plus proches de l'époux, à défaut de ses père et mère.)
Lequel (ou lesquels) a, (ou ont) par ces présentes, autorisé, pour les causes à lui (ou à eux) connues, M. (ou madame) B, (prénoms, nom, qualité et demeures de l'époux ou épouse demandant le divorce), leur fils (ou fille, petit-fils ou petite-fille), marié (ou mariée) à M. (madame) C (prénoms, nom et qualité de l'autre époux qui demande le divorce), à demander et à y consentir.

Lo stesso vale per gli *Elémens de la science notariale* di Loret: «pour les causes à elle connues a par ces présents, déclaré autoriser Marie Duchemin, sa fille, épouse du sieur Jean Thomassin, propriétaire, demeurant à ... rue ... n. ... à demander son divorce d'avec ledit sieur Jean Thomassin, son mari, et à consentir à celui qui sera demandé, contre elle, par ledit sieur Jean Thomassin lui même»⁶².

57 *Ibidem*.

58 Corte d'Appello di Brescia, 20 aprile 1811, Causa Tacconi e Manna, Archivio di Stato di Brescia, *Corte d'Appello napoleonica*, b. 188.

59 *Giornale di Giurisprudenza universale* 1811, 104.

60 Massé, II, 639.

61 Massé, VI, 321-322.

62 Loret 1807, 509.

Analizzando ora i formulari autoctoni ed esaminando quello redatto a Brescia dal notaio Treccani Chinelli, possiamo notare che la formula proposta appare esatta e originale:

Il giorno...

Nel costante e scambievole consenso, in cui trovasi la Signora . . . figlia del signor... maggiore degli anni ventuno, ma minore degli anni quarantacinque, col di lei marito Sig... maggiore degli anni venticinque di far ammettere il loro divorzio, onde separarsi, coi metodi dalla legge determinati, da quell'unione, che è loro rispettivamente divenuta insopportabile; dovendo essa Signora... riportarsi al consiglio, ed ottenere l'assenso del vivente di lei Genitore prima di prodursi al competente Tribunale, si è in compagnia di me Notajo infrascritto, e delli Signori (*nome, cognome, paternità de' due testimoni*) presentata al detto di lei Genitore, al quale avendo esposte dettagliatamente le circostanze che la obbligano a procurare il divorzio col proprio marito, le ha egli pure ritrovate compatibili, e però ha prestato la propria approvazione ed assenso, autorizzando la detta di lui figlia a proporre il divorzio indicato⁶³.

Passiamo, infine, alla formula concepita da Francesco Maria Carcano. Egli non si perita di predisporre un atto specifico concernente il consenso e l'autorizzazione del figlio o della figlia, ma si concentra sul processo verbale di divorzio da svolgersi davanti al tribunale a cura del notaio. Ebbene, qui individuiamo il problema, in quanto Carcano mostra di confondere l'assenso con l'autorizzazione⁶⁴:

I coniugi avendo poscia determinati di sciogliere siffatto contratto per tutti gli effetti civili hanno riportato i debiti assensi dai rispettivi loro genitori. a questo effetto hanno consegnato a me D.N.N. come Notajo seniore num. 5 cinque *assensi ossia autorizzazioni* in forma autentica dei rispettivi loro genitori, ed avi.

Senza dubbio il codice richiedeva maggior rigore, perché, come avevano osservato i giudici della Corte d'appello di Brescia, i genitori dovevano essere messi nella condizione di conoscere che si trattava di un divorzio per mutuo consenso e non di un divorzio per cause legali⁶⁵:

Non un semplice assenso della madre (come ne' suoi motivi ha ben riflettuto la Corte di Giustizia) ma una precisa di lei autorizzazione richiede la legge. [...] Non si è fatto dalla madre pur un cenno dal quale si possa neppure arguire che ella sapesse che di un divorzio trattavasi per reciproco consenso e ch'ella abbia voluto dare a tal divorzio la sua autorizzazione od il suo consentimento.

63 Treccani Chinelli 1808, 6.

64 Carcano 1806, 296 e 297.

65 Conclusioni del Pubblico Ministero, Corte d'Appello di Brescia, 20 aprile 1811, Causa Tacconi e Manna, Archivio di Stato di Brescia, *Corte d'Appello napoleonica*, b. 188.

Quanto agli altri divorzi per mutuo consenso, è interessante notare come i notai avessero seguito, di massima, la formula del notaio Massé (che era poi quella più aderente alle disposizioni del codice): Foppa⁶⁶, Angeri⁶⁷ e Michieli di Venezia⁶⁸, Vailati di Bergamo⁶⁹, Tibolla di Belluno⁷⁰, Sartori di Soligo⁷¹, Pettenello di Padova⁷².

Qualche variazione si rinviene negli atti del notaio Toderini di Venezia⁷³, Alpage di Belluno⁷⁴, Pagani di Milano⁷⁵. Paradossalmente, la formula più

66 «Costituiti avanti a me Notaio [...] li signori [...] li quali unanimi e concordi dietro al voluto dal Sovrano Codice, e per motivi ad essi loro noti, autorizzano la loro figlia [...] a chiedere il di lei divorzio e ad acconsentirvi»: Causa Cuniali e Petrillo, ottobre 1811, Corte di Giustizia dell'Adriatico, Venezia, Archivio di Stato di Venezia, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 329.

67 I genitori del figlio «volontariamente dichiarano che per motivi ad essi noti autorizzano il loro comun figlio a chiedere il divorzio e ad acconsentirvi intendendo con ciò detti coniugi Durello di esaurire il disposto dal Sovrano Codice agli articoli 278 e 283»: Causa Durello e Longino, febbraio 1812, Corte di Giustizia dell'Adriatico, Venezia, Archivio di Stato di Venezia, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 329.

68 Zanchi genitori «di quali per cause moventi l'animo loro, autorizzano la signora Camilla loro figlia a chiedere il di lei divorzio e ad acconsentirvi, intendendo con ciò d'incontrare le disposizioni del Codice Napoleone agli articoli 278 e 285»: Causa Zanchi, gennaio 1813, Corte di Giustizia dell'Adriatico, Venezia, Archivio di Stato di Venezia, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 332.

69 «[...] Autorizza la di lei figlia a richiedere divorzio al di lei marito [...] e ad acconsentirvi»: Causa Valerani e Mariani, dicembre 1811, Archivio di Stato di Bergamo, *Notarile*, 13094.

70 «La signora Maria Gonzaga [...] presta tutto l'assenso ed autorizzazione per motivi a lei noti al signor Florio Maresio Bazolle di lei figlio onde possa egli chiedere divorzio ed ad acconsentirvi per reciproco consenso»: Causa Bazolle e Cristofoli, novembre 1810, Biblioteca civica di Belluno, Ms. 974, f. 207.

71 «Autorizzare e acconsentirvi»: Causa Bazolle e Cristofoli, gennaio 1811, Biblioteca civica di Belluno, Ms. 974, f. 216.

72 I genitori della signora Zerle «maritata col signor Leone, figlio del sig. Jacob Vita Vivante di Venezia, Dipartimento dell'Adriatico e volontariamente ambedue hanno dichiarato come dichiarano per motivi ad essi noti autorizzano la suddetta loro figlia a chiedere il divorzio e ad acconsentirvi»: Causa Zerle e Vivante, novembre 1812, Corte di Giustizia dell'Adriatico, Venezia, Archivio di Stato di Venezia, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 329.

73 Nella causa Vivante e Vita, il padre della moglie «autorizza come autorizza la di lei figlia Bella Vivante» e, parimenti, la madre del marito (che è vedova) «acconsente pienamente ed autorizza a sensi delle leggi vigenti il signor Benetto Marco Vita Malta suo figlio»: Causa Vivante e Vita, dicembre 1811, Corte di Giustizia dell'Adriatico, Venezia, Archivio di Stato di Venezia, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 329.

74 «Domenico Ongaro e signora Maria dal Pian ritrovando compatibili le circostanze che la obbligano a procurare il divorzio col proprio marito, perciò prestano la loro approvazione ed assenso autorizzando la detta di loro figlia a proporre il divorzio indicato»: Causa Ongaro e Berettini, ottobre 1811, Corte di Giustizia dell'Adriatico, Venezia, Archivio di Stato di Venezia, *Corte di Giustizia civile e criminale*, b. 329.

75 «Dichiaro io sottoscritto spontaneamente che presto il mio pieno consenso ed autorizzazione a Giuseppe Bellori mio figlio, e per motivi a me noti di addomandare il divorzio con la Signora Lavinia Negri»: Causa Bellori e Negri, aprile 1808, Milano, Archivio di Stato di Milano, *Notarile*, f. 46542.

elaborata, forse un po' prolissa, proviene dal notaio milanese Sacchi, che aveva ricevuto la dichiarazione della madre della figlia Teresa Tacconi, nell'ambito della procedura di divorzio dei coniugi Manna, rigettata dalla Corte di Giustizia di Mantova e dalla Corte d'appello di Brescia⁷⁶:

Maddalena vedova del fu Giovanni Tacconi ha dichiarato e dichiara di autorizzare siccome autorizza per motivi a lei ben noti la propria figlia Teresa a chiedere e acconsentire al divorzio col di lei marito Bartolomeo Manna, prestando altresì ogni opportuno assenso e consenso per tale atto di divorzio fra la detta figlia Teresa e il suddetto di lei marito Bartolomeo Manna in vista della quale dichiarazione, autorizzazione ed assenso venne da me notaio steso il presente processo verbale a norma e per gli effetti portati dalli articoli 278 e 283 del Codice Napoleone.

Nell'ultima pagina dell'introduzione, il notaio Carcano si era mostrato consapevole che le formule sarebbero passate al vaglio della giurisprudenza: «le decisioni delle competenti Autorità somministreranno col tempo i mezzi di correggere quest'opera, aumentarla e migliorarla»⁷⁷. Un vero e proprio vaticinio. In ogni caso, in quest'ora storica sembrava non si potesse fare a meno dei formulari: l'autore che non corredeva il trattato con le formule «subiva le recriminazioni dei suoi lettori»⁷⁸. I notai, per primi, avevano compreso che il *code civil* costituiva un elemento di forte discontinuità e che il possesso di strumenti in grado di tradurre in formule esatte i nuovi principi sarebbe stata condizione essenziale per continuare a garantire l'esercizio della professione a vantaggio dei propri clienti.

Bibliografia

- Birocchi 2002 = I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, Torino, 2002.
- Cappellini 2004 = P. Cappellini, *Codici*, in Fioravanti, Maurizio (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, 2004, 102-127.
- Carcano 1806 = F. M. Carcano, *Il notajo istruito*, Milano, 1806.
- Caroni 1998 = P. Caroni, *Saggi sulla storia delle codificazioni*, Milano, 1998.
- Cavanna 1994 = A. Cavanna, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 cod. civ. (ovvero il ritorno del flautista di Hamelin)*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano 1994, 247-312.
- Cavanna 1996 = A. Cavanna, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nell'Italia napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani, Studi*

76 Atto del 12 giugno 1809, Causa Tacconi e Manna, Archivio di Stato di Brescia, *Corte d'Appello napoleonica*, b. 188.

77 Carcano 1806, VIII.

78 Hilaire 2013, 166.

- di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, 659-760, ed ora accolto in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, 2007, 833-943.
- Cavanna 2001/2007 = A. Cavanna, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, ora accolto in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, 2007, 1079-1136.
- Cavanna 2005 = A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Milano, 2005.
- Cazzetta 2011 = G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, 2011.
- Décret général sur l'organisation du notariat 1791 = Décret général sur l'organisation du notariat 29 septembre 1 6 octobre 1791, Titre premier, Section II*, in A. C. Guichard, *Code des notaires*, I, 1-37.
- Dessertine 1981 = D. Dessertine, *Divorcer à Lyon sous la Révolution et l'Empire*, Lyon, 1981.
- Di Renzo Villata 2009 = M. G. Di Renzo Villata, *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale*, in M. Schmoekel, W. Schubert, *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, Baden-Baden 2009, 45-53.
- Ferrante 2015 = R. Ferrante, *Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, 2015.
- Giornale di Giurisprudenza universale 1811 = *Giornale di Giurisprudenza universale*, I, Milano, 1811.
- Goux 1812 = A. Goux, *Manuale del notaro o istruzione in forma di dialogo sopra i contratti, donazioni, testamenti, del sig. A. Goux, notaro a Agen, versione italiana arricchita dalle leggi del Regno d'Italia riguardanti il Notariato ed il registro*, Milano, 1812.
- Grossi 1992 = P. Grossi, *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in *Il dominio e le cose, percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992, 439-569.
- Grossi 2006 = P. Grossi, *Code civil: una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Atti dei convegni Lincei (Roma, 20 dicembre 2004), Roma, 2006, 19-42.
- Guzmán Brito 2000 = A. Guzmán Brito, *La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX*, Santiago, 2000.
- Jaubert 1803 = *Discours prononcé au corps législatif, par le tribun Jaubert, l'un des orateurs chargés de présenter le voeu du Tribunal sur la loi relative à l'organisation du notariat, Séance du 25 ventôse an XI*, in *Recueil complet des discours prononcés lors de la présentation du code civil, par les divers orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunal, et discussion particulière de ces deux corps avant la rédaction définitive de chaque projet de loi*, I, Discours, Paris, 1838, 845-848.
- Halpérin 1992 = J. L. Halpérin, *L'impossible code civil*, Paris, 1992.
- Halpérin 1996 = J. L. Halpérin, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris, 1996.
- Halpérin 2003 = J. L. Halpérin, *Le Code civil*, II ed., Paris, 2003.

- Hilaire 2003 = J. Hilaire, *La scienza dei notai. La lunga storia del notariato in Francia*, Milano, 2003.
- Lefebvre-Teillard 1996 = A. Lefebvre-Teillard, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris, 1996.
- Loi du 25 ventôse an XI concernant le notariat* 1803, = *Loi du 25 ventôse an XI concernant le notariat in Formules des actes les plus usités, rédigés en français et en italien*, Turin, 1805.
- Loret 1807 = J. B. Loret, *Elémens de la science notariale*, II, Paris, 1807.
- Martin 1987 = X. Martin, *Aux sources thermidorienues du Code civil. Contribution à une histoire politique du droit privé*, in *Droits*, 6 (1987), 107-116.
- Martin 2003 = X. Martin, *Mythologie du Code Napoléon. Aux soubassements de la France moderne*, Bouère, 2003.
- Massé 1810 = A. J. Massé, *Il nuovo perfetto notajo o la scienza de' notaj del fu C. J. Ferrière, messa in armonia colle disposizioni del Codice Napoleone e colla legge del 25 ventoso anno XI sulla organizzazione del notariato dal signor A. J. Massé*, volgarizzato da Antonio Ascona, Milano, 1810.
- Mastrolia 2018 = P. Mastrolia, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Torino, 2018.
- Mazzanti Pepe, Ancarani 1983 = F. Mazzanti Pepe, G. Ancarani, *Il Notariato in Italia dall'Età Napoleonica all'Unità*, Roma, 1983.
- Mazzanti Pepe 1983 = F. Mazzanti Pepe, *Modello francese e ordinamenti notarili italiani in età napoleonica*, in Mazzanti Pepe, Ancarani 1983.
- Niort 2004 = J. F. Niort, *Homo civilis. Contribution à l'histoire du code civil français*, I e II, Aix-Marseille, 2004.
- Pace Gravina 2021 = G. Pace Gravina, *La maledizione del giurista*. In *FOCUS – Balzac and the Law A Discussion around G. Guizzi*, Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura, Bologna, Il Mulino 2020, in *Lawart*, 2 (2021), 353-355.
- Petronio 2000 = U. Petronio, *Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul codice di procedura civile del 1806*, in *I codici napoleonici, Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Milano, 2000, VII-L.
- Raccolta dei giudizi 1808 = *Raccolta dei giudizi dei Tribunali del Regno d'Italia sul codice di Napoleone il Grande*, Venezia, 1808.
- Réal 1803 = *Exposé des motifs de la loi relative à l'organisation du notariat, par le conseiller d'Etat Réal, Séance du 14 ventôse an XI*, in *Recueil complet des discours prononcés lors de la présentation du code civil, par les divers orateurs du Conseil d'Etat et du Tribunat, et discussion particulière de ces deux corps avant la rédaction définitive de chaque projet de loi*, I, Discours, Paris, 1838, 828-838.
- Salvi 2013 = S. Salvi, *Carcano, Francesco Maria*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, (a cura di) I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Bologna, 2013, 444.

- Salvi 2021 = S. Salvi, *Verso il superamento della tradizione. Rottura e continuità nella professione notarile tra Antico Regime e primo Ottocento : il caso di Milano*, in *Italian Review of Legal History*, 7 (2021), 737-762.
- Sinisi 2020 = L. Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in Tribunale dall'Antico Regime all'età dei codici*, in *Jurisdiction*, 1 (2020), 221-247.
- Sinisi 2012 = L. Sinisi, *Sviluppo ed evoluzione ottocentesca degli ordinamenti notarili italiani sino all'Unità*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXV (2012), 41-108.
- Soleil 2013 = S. Soleil, *Manéga en Bessarabie, Bello au Chili et Boissonade au Japon Trois réformateurs du XIXe siècle face au modèle juridique français*, www.historiaetius.eu - 3/2013 - paper 8, 1-19.
- Solimano 1998 = S. Solimano, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998.
- Solimano 2017 = S. Solimano, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, 2017.
- Solimano 2021 = S. Solimano, *Ei fu... il codice (anche). La costruzione di un mito attraverso le immagini*, in *LawArt*, 2 (2021) 19-42.
- Treccani Chinelli 1808 = A. Treccani Chinelli, *Pratica degli atti notariali ricavati dal Codice Napoleone, coll'aggiunta di parecchie nuove formole note ed osservazioni del regio notar Raffaele Ruo*, Brescia, 1808.